



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 3-10-2022

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2402 dell'anno 2022

OGGETTO

Opposizione ad avviso di addebito

TRA

Monaco Pasquale (c.f. MNCPQL55R26I131S) dom.to presso lo studio degli Avv. Mario D'Alessio (c.f. DLSMRA80R13I234G) e Alfredo Maria Di Somma (c.f. DSMLRD80P06H703D) che lo rapp.tano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo.

ricorrente

E

I.N.P.S. (cf 02121151001), in persona del presidente pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Erminio Capasso (c.f.: CPSRMN72A15F839G).

resistente

E

Agenzia delle Entrate Riscossione (P.IVA 13756881002, C.F. 13756881002), nella qualità di successore a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi Riscossione S.p.A., incorporante di Equitalia Nord Spa, Centro spa e Sud S.p.a., ai sensi dell'art. 1 D. L. 193 del 22.10.2016,

convertito in legge 225/2016 del 1 dicembre 2016 in G.U. 282 del 282 del 02.12.2016, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Suo procuratore speciale Dott. Antonio Cristofaro, giusta procura notarile, Repertorio n. 177893 Raccolta n. 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Antonella Venturiello, del Foro di Salerno, Codice fiscale VNTNNL75P61H703N, con domicilio eletto presso il suo studio.

resistente

E

S.C.C.I. S.P.A., in persona del l.r.p.t.

Terzo chiamato

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo; per le parti resistenti : come da rispettiva memoria di costituzione e risposta;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro, depositato in data 1-04-22, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 328202100035437 67000 dell'importo totale - comprensivo di sanzioni, interessi e spese - di € 9.942,31 chiesto dall'Inps, sede di Caserta, sulla base di contributi dovuti per reddito arti e professioni, gestione separata ex L. 335/1995, per l'anno solare 2014.

Assumeva l'istante di non aver mai ricevuto la notifica o comunicazione di detto avviso di addebito e chiedeva dichiararsi non dovuta la contribuzione portata dall'avviso, per l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c.

Nel merito della contribuzione dovuta per l'anno 2014, il ricorrente eccepiva la maturata prescrizione quinquennale del credito,

ritenendola rilevabile d'ufficio, come da orientamento di legittimità richiamato in ricorso.

Deduceva inoltre il Monaco l'assenza di motivazione nell'avviso anche con riguardo al calcolo della somma capitale e degli interessi e sanzioni.

Tanto premesso il ricorrente chiedeva annullarsi l'avviso di addebito, con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Ritualmente citato in giudizio, l'INPS, si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità ovvero, nel merito, l'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.

L'ente convenuto rilevava che il deposito del ricorso introduttivo del giudizio era avvenuto oltre il previsto termine perentorio di 40 giorni, in considerazione del fatto che l'avviso di addebito n° 328 2021 0003543767000 era stato notificato al ricorrente in data 24-12-2021 e che il deposito del ricorso giudiziario era stato operato in data 01-04-2022.

Nel merito, l'Ente resistente riportava anche la comunicazione del proprio ufficio amministrativo competente: *“Il ricorrente è stato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata Liberi Professionisti di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/95 nell'ambito dell'operazione di verifica delle posizioni contributive denominata PoseidOne con decorrenza 1° gennaio 2014.*

Il ricorrente ha presentato la dichiarazione Unico 2015 anno di imposta 2014 in data 22/09/2015, l'avviso di accertamento di iscrizione è stato notificato in data 21/09/2020.”

L'Istituto infine eccepiva l'avvenuto pagamento delle somme da parte del contribuente.

Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la tardività del ricorso rispetto al termine decadenziale di cui all'art.24 D. Lgs n.46/1999. Rimarcava inoltre il proprio difetto di

legittimazione processuale con riguardo ai motivi di opposizione riguardanti il merito della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito impugnato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o, nel merito, di rigetto della stessa.

Pur ritualmente citata, la S.C.C.I. non si costituiva in giudizio.

La presente controversia, all'odierna udienza ritenuta matura per la sua definizione allo stato degli atti, veniva decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza.

In merito alla citazione in giudizio della spa SCCI, il Giudicante osserva quanto segue.

L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma:

«1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore».

Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario].

Con il d.l. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito: «Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse».

A sua volta, la l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni

dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva:

«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario».

Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l'INPS e, per i contributi dovuti sino al 2008, il cessionario, SCCI s.p.a.

Nel caso in esame, poiché i crediti portati dall'avviso di addebito impugnato, hanno riguardo ad annualità successiva al 2008, la spa SCCI non vi è né litisconsorzio necessario con la SCCI, né vi era al cuna

ragione di opportunità di estensione del giudizio al cessionario, sicchè la sua citazione in giudizio è del tutto superflua.

L'opposizione è inammissibile.

Infatti, l'avviso di addebito è stato oggetto di rituale comunicazione al Monaco in data 24-12-2021 (cfr. la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento prodotto in atti), laddove l'odierna opposizione risulta proposta con ricorso depositato in data 1-04-2022, quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art.24 D. Lgs n.46/1999.

Né è condivisibile l'assunto del ricorrente in ordine alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione maturata, richiamando a tal uopo l'orientamento di legittimità conforme.

Tale prospettazione in realtà muove dal presupposto per cui in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta in giudizio, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio (Cass. 29-11-2019, n.31282).

Nel caso in esame, per contro, la prescrizione si è maturata prima dell'avvenuta comunicazione dell'avviso di addebito.

Prescrizione che il Monaco avrebbe potuto (recte, dovuto) far valere proponendo l'opposizione nel suindicato termine decadenziale, ovvero, ancor prima, chiedendo lo sgravio in sede amministrativa.

Spirato il termine perentorio di cui all'art.24 d. Lgs n.46/1999, l'opposizione diviene inammissibile, ed il credito irretrattabile (Cass. 26-05-2021 n.14690) con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Monaco Pasquale con ricorso depositato in data 1-04-2022, nei confronti dell' Inps in persona del l.r.p.t.; dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del l.r.p.t, e nei confronti della S.C.C.I. S.P.A., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t, così provvede:

- Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
- Condanna Monaco Pasquale al pagamento delle spese processuali che liquida in €1.200,00 in favore dell'INPS e di €1.450,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione oltre iva e cpa come per legge e spese generali.

Santa Maria Capua Vetere, 3-10-2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Roberto Pellecchia